



# COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36 del Reg. Data 29.11.2013	<b>Oggetto: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti</b>
-----------------------------------	---

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle **ore 12.10** e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione **Non Urgente** che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presenza
1. Liuzzo Vittoria	Presente
2. Carrocetto Ciro	Assente
3. Bosco Bettino	Presente
4. Cardali Fortunata	Presente
5. Carrini Antonella	Presente
6. Foti Benedetto	Presente
7. Vieni Rosalia	Presente
8. Rubino Benedetto	Presente
9. Ziino Filadelfio	Presente
10. Scianò Antonino	Presente
11. Mancuso Mariarosa	Presente
12. Savio Antonio	Presente
13. Regalbuto Pina	Presente
14. Reale Benedetto	Presente
15. Carrocetto Felicia	Presente

Consiglieri: Assegnati: 15 In carica: 15	Assenti :1 Presenti:14
---	---------------------------

Presiede il Sig. Liuzzo Vittoria , in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Stancampiano dott.ssa Carmela .

La seduta è pubblica. Nomina scrutatori i Signori :

E' presente il Sindaco.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Comunale a procedere all'appello nominale. Constatando il numero legale dà inizio ai lavori

Sono presenti n. 14 consiglieri su 15, assente il consigliere Carrocetto.

Il Presidente, preliminarmente, riferisce che per quanto attiene l'approvazione del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 intende conformarsi ai termini previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il consigliere Savio, alla luce degli intercorsi colloqui con l'Amministrazione in presenza del Presidente del Consiglio, chiede i motivi che hanno indotto il Presidente ad assumere una diversa determinazione.

Il Gruppo di Minoranza concorda con quanto testè accennato dal consigliere Savio.

Il consigliere Mancuso chiede di dare lettura di una dichiarazione pregiudiziale oggetto: Diritto di accesso atti da parte dei consiglieri comunali e provinciali e legislazione degli Enti Locali, consegnandone copia al Segretario comunale affinché venga allegata al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale.

A questo punto il Presidente fa presente di non essere a conoscenza di quanto lamentato dallo stesso, anzi, precisa che è diritto dei Consiglieri ricevere, su espressa e specifica richiesta, la visione e/o il rilascio di atti della Pubblica Amministrazione.

Il Consigliere Mancuso sostiene, invece, che il Presidente ha diffidato il Responsabile un'area a non consegnare determinati atti.

Il Presidente ribadisce di non essere a conoscenza di quanto affermato dal Consigliere Mancuso e chiede a quest'ultimo come fa a conoscere eventuale corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio di Presidenza e gli altri Uffici.

Il Segretario Comunale evidenzia che il provvedimento n.35 adottato dal Commissario ad Acta l'8 novembre 2013 e citato nella proposta per mero errore non necessita di approvazione da parte del Consiglio, inoltre, alla luce di quanto riferito dal Presidente del Consiglio riguardo ai termini per l'approvazione del documento contabile, chiarisce che la nota a firma dei consiglieri Reale, Mancuso, Savio, Carrocetto Felici Regalbuto, prot. N. 11212 del 25.11.2013, non debba più essere riscontrata.

Il Presidente dà lettura degli oggetti dei provvedimenti.

Il Segretario Comunale in riferimento alle modalità di votazione suggerisce che venga effettuata una votazione per ciascuna seduta Consiliare.

Il Presidente pone ai voti per l'approvazione:

- gli atti deliberativi consiliari dal n. 25 al n. 30 seduta del 9.9.2013 che vengono approvati ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta
- gli atti deliberativi consiliari n.31 e n. 32 adottati nella seduta del 19.09.2013, vengono approvati ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta
- l'atto deliberativo consiliare n.33 adottato nella seduta del 02.10.2013, che viene approvato ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta
- l'atto deliberativo consiliare n.34 adottato nella seduta del 11.10.2013, che viene approvato ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione ad oggetto: Lettura ed approvazione vertenze sedute precedenti




**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
PROVINCIA DI MESSINA


**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
-----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del n. 36 DEL 29-11-2013

PRESIDENTE  


IL SEGRETARIO COMUNALE  


**PREMESSO** che nella seduta del 9 settembre 2013 sono stati adottati atti dal n.25 al n.30 , nella seduta del 19.09. 2013 sono stati adottati atti dal n. 31 al n. 32,nella seduta del 2 ottobre 2013 l'atto n. 33 , nella seduta dell'11 ottobre 2013 l'atto n.34 nonché l'atto deliberativo n.35 adottato dal Commissario Ad Acta in data 8 novembre 2013, e che occorre sottoporre i medesimi all'approvazione del Consiglio Comunale.

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERI**

**DI APPROVARE** gli atti deliberativi dal numero dal n.25 al n.30 adottati nella seduta del 9 settembre 2013 , dal n. 31 al n. 32 adottati nella seduta del 19 settembre 2013 , l'atto n. 33 nella seduta del 2 ottobre 2013, l'atto n. 34 nella seduta dell'11 ottobre 34 ~~nonché l'atto deliberativo n.35 adottato dal Commissario Ad Acta in data 8 novembre 2013,~~ ai sensi e per gli effetti di legge.

San Fratello, li 19-11-2013

## **Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali nella legislazione degli enti locali**

L'azione amministrativa del nostro ordinamento giuridico è improntata all'insegna del principio della trasparenza.

### **1. Il diritto di accesso in generale**

Il diritto d'accesso agli atti della P.A. è stato riconosciuto, dall'art. 25 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m., alla generalità dei consociati.

Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, contiene una specifica disposizione concernente l'accesso ai documenti amministrativi detenuti da Comuni e Province.

A tale proposito l'art. 10 del d.lgs. 267/2000, al primo comma stabilisce: "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". Proseguendo, al secondo comma stabilisce: "Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione".(1)

E' importante evidenziare che l'accesso agli atti del consigliere comunale, secondo quanto stabilito dalla L. n. 241 del 1990 di cui all'art. 43 cit. è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune.

L'art. 22 c. 2 della Legge 241/90 e s.m. stabilisce che il diritto di accesso si esercita su ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, del contenuto di atti anche interni, formati dalla p.a. o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Il diritto di accesso del consigliere comunale e provinciale si può configurare come un diritto-dovere del consigliere di partecipazione alla vita politico-amministrativa, volto al

controllo e quindi al perseguimento fattuale dell'ordinato e corretto svolgersi delle sedute consiliari e del rispetto della legalità di ogni fase procedurale delle riunioni del Consiglio Comunale, da ritenersi esplicazione del diritto di iniziativa, di attivazione, di stimolo nonché di vigilanza, che è intrinseco e connaturale all'espletamento del mandato popolare e che è non è altrimenti conseguibile.

Il diritto di accesso di cui il consigliere comunale e provinciale è titolare oltre che dalla Legge 241/90 è assicurato e rinforzato dalla norma speciale di cui all'art. 43 c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato."

La norma accorda al consigliere comunale e provinciale un diritto pieno e non comprimibile atteso che la speciale normativa, che detta il diritto di accesso dei consiglieri comunali non prevede alcun limite nemmeno a tutela di esigenze di riservatezza, fermo restando, tuttavia, il dovere per i consiglieri medesimi di mantenere il segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge" (così TAR SARDEGNA, SEZ. II - sentenza 30 novembre 2004, n. 1782).

## 6. Tutela

Il diritto dei consiglieri ad ottenere copia di atti in possesso dell'ente, per quanto precede, è tutelato anche in presenza della necessità di salvaguardare la riservatezza dei terzi. Infatti poichè i detti consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio è del tutto evidente che non sussiste alcuna ragione logica perché possa essere loro inibito l'accesso ad atti riguardanti dati riservati. Per le stesse ragioni essi hanno diritto all'accesso anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto, nonché ai pareri legali richiesti dall'Amm.ne comunale senza indicare i motivi che giustificano l'accesso e dell'interesse sotteso all'istanza in quanto la richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta sufficientemente motivata e non può essere disattesa dall'Amministrazione.

Il consigliere comunale o provinciale esercita un diritto, riconosciuto dalla legge, che ha natura di diritto "sogettivo pubblico funzionalizzato" e la P.A. non ha nemmeno la possibilità di sindacare l'istanza di accesso asserendo la mancanza di collegamento con l'espletamento del mandato consiliare. Non è nemmeno possibile sindacare il nesso

intercorrente tra l'oggetto della richiesta di informazioni avanzata dal consigliere e le modalità di esercizio del potere da questi espletato. Concetto quest'ultimo ribadito dalla recente sentenza del 16/01/2008, n. 32 - T.A.R. Sardegna. "L'obbligo di una Pubblica Amministrazione di permettere l'accesso agli atti ex artt. 22 e segg. L. n. 241/1990 e s.m.i. permane per tutto il tempo durante il quale essa continua a possedere i documenti richiesti in ostensione. Ne consegue che, con particolare riferimento al diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali e provinciali, ex art. 43. d.lgs. n. 267/2000, questi ultimi possono legittimamente esercitarlo verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote, non potendo revocarsi in dubbio che sovente i consiglieri comunali possano avvertire l'esigenza di conoscere approfonditamente pregresse vicende gestionali dell'ente locale nel quale ricoprono tale carica." (così CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Il diritto di accesso riconosciuto al consigliere comunale e provinciale non riguarda soltanto le competenze amministrative del consiglio comunale ma essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del potere di cui il consigliere è investito in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale.

Quindi:

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

In particolare

#### ARTICOLO 13 DELLO STATUTO COMUNALE

##### I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.

Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.

Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.

Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.

Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio, con l'indicazione di quelle annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal comitato regionale di controllo., etc etc...

E dal regolamento del Consiglio Comunale si evince chiaramente Che è diritto dei consiglieri comunali, con motivata richiesta ottenere copia di regolamenti, deliberazioni del Consiglio e della Giunta, verbali delle commissioni consiliari, bandi e verbali di gara, ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o dai suoi delegati,



petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

Per quanto su detto mi Chiedo quali siano stati i motivi per cui in seguito alla richiesta verbale avanzata dalla sottoscritta alla Segretaria Comunale, la quale con molta cortesia mi disse di andare dalla responsabile settore generali, Sig. Savio, per farmi dare tutto il necessario che mi occorreva, e la Sig Savio ha puntualmente provveduto a fornirmi del necessario, la stessa sig Savio sia stata richiamata dalla stessa Segretaria e dal Nostro presidente chiedendo spiegazioni circa l'autorizzazione al rilascio di copie ai consiglieri.

Su questo, vorrei citare l'art. 16 del nostro Statuto Comunale che in merito recita:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RAPPRESENTA IL CONSIGLIO, NE DIRIGE I DIBATTITI, CONCEDE E TOGLIE LA PAROLA , GIUDICA L'AMMISSIBILITA' DEI DOCUMENTI PRESENTATI, ANNUNCIA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI...IL PRESIDENTE DEVE IN OGNI CASO FAR RISPETTARE IL REGOLAMENTO, LO STATUTO E LE NORME DI LEGGE CHE DISCIPLINANO I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE...IN NESSUN CASO IL PRESIDENTE PUO' INGERIRSI NELLA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTIVA, PROPONENDO, SOLLECITANDO O GARANTENDO L'ESECUZIONE DI UN ATTO E/O PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

E L'ART.12 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE STABILISCE TRA L'ALTRO CHE IL PRESIDENTE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONIS ISPIRA A CRITERI DI IMPARZIALITA'..

AL PUNTO 4 DELLO STESSO ARTICOLO SI PREVEDE CHE IL PRESIDENTE Può SOLLECITARE GLI ADEMPIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI AL CONSIGLIO COMUNALE O CHOIEDERE L'INTERVENTO DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE AL RAMO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, ANCHE SE NON DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

E AL PUNTO 5 CHE PUO' RICHIAMARE IL SINDACO AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E DEI TEMPI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO E CHIEDERE CHIARIMENTI DIRETTAMENTE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI SUGLI ARGOMENTI POSTI O DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL Consiglio.

Con ciò vorrei chiedere spiegazioni a riguardo, xkè a nostro avviso si configura nettamente l'ipotesi di abuso di potere, visto e considerato che ciò che è stato fatto non rientra tra le funzioni espressamente previste, dallo statuto comunale, dal regolamento del Consiglio Comunale, ne tanto meno contemplato dal TUEL. ART 43

F. RATEO 29/4/2013

*[Handwritten signature]*

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

*ATTESTA*

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

**Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO**

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere \_\_\_\_\_

Data 19. 11. 2013

Il Responsabile  
[Signature]

**Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
\_\_\_\_\_

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;  
Uditi gli interventi come sopra riportati

VISTO l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL. RR. Nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

**In armonia con l'esito delle votazioni di cui sopra;**

### **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge, dando atto che il provvedimento n.35 adottato dal Commissario ad Acta l'8 novembre 2013 e citato nella proposta per mero errore, non necessita di approvazione da parte del Consiglio

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Liuzzo Vittoria*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott. Carmela Stancampiano*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
*F.to Dott. Mancuso Mariarosa*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente ( art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.11:

*E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_*

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi:
  - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
  - art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to \_\_\_\_\_

*E ' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo*  
*Dalla residenza Municipale li \_\_\_\_\_*

*Il Segretario Comunale*  
\_\_\_\_\_